



## *Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2015 n. 130 che ha determinato la ripartizione delle risorse destinate ad interventi nel settore dell'autotrasporto destinando euro 10 milioni ad ulteriori interventi a favore della formazione professionale;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 luglio 2015 n. 261, recante "Modalità di erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 211 dell'11 settembre 2015;

VISTI, in particolare, l'articolo 1, comma 4 che fissa la data di avvio e conclusiva dell'attività formativa, l'articolo 2, comma 3 che fissa i termini, iniziale e finale, per presentare le domande per accedere ai contributi, nonché l'articolo 3, comma 2, che fissa il termine ultimo per la trasmissione della rendicontazione dei costi sostenuti;

VISTA la nota del 19 ottobre 2015 con la quale le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto richiedono la proroga dei termini perentori di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 luglio 2015 n. 261, avuto riguardo alla lamentata incompatibilità fra alcuni tipi di firma digitale con la piattaforma telematica implementata dal Ministero per l'inoltro *on line* delle domande di ammissione al beneficio che non consente alle imprese interessate di poter procedere alla *digitalizzazione* dell'istanza;

PRESO ATTO che tale criticità è stata tempestivamente risolta rendendo possibile la trasmissione delle domande di ammissione ai benefici in formato elettronico e regolarmente firmate digitalmente come previsto dall'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 luglio 2015, n. 261;

CONSIDERATO che il termine ultimo per poter presentare domanda di ammissione ai benefici non è ancora scaduto stante che è fissato al 30 ottobre 2015, ai sensi del citato articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 luglio 2015 n. 261;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per poter disporre in ordine alla proroga di giorni venti del termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici di che trattasi;

*EF*

RITENUTO, al fine di mantenere l'equilibrio fra i vari termini temporali previsti dal già citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 luglio 2015 n. 261, di dover prorogare anche gli ulteriori termini finali ivi fissati di giorni venti;  
VISTA la nota della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità n. 38823 del 21 ottobre 2015;

DECRETA:

Art. 1

1. Per quanto in premessa il termine finale per presentare le domande di ammissione ai contributi, fissato al 30 ottobre 2015 dall'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 luglio 2015 n. 261, è prorogato fino al 20 novembre 2015 compreso.
2. Sono altresì prorogati di giorni venti i termini perentori di cui all'articolo 1, comma 4 del medesimo decreto, nella parte in cui fissa la data ultima per la conclusione dell'attività formativa, e di cui all'articolo 3, comma 2, nella parte in cui fissa il termine ultimo per la trasmissione della documentazione concernente la rendicontazione dei costi sostenuti dagli enti di formazione.
3. Rimangono invariati i termini iniziali.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO

  
